

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della IV Commissione assembleare permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 16 settembre 2026)

Relatore di maggioranza: PIERPAOLO BORRONI

Relatore di minoranza: ANDREA NOBILI

sulla proposta di legge n. 22

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Borroni

presentata in data 26 gennaio 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9
(DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER
L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI
GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: "PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E
DEGLI ADOLESCENTI")

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2003)

1. Le lettere g bis) e g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") sono sostituite dalla seguente:

"g bis) nidi d'infanzia nella tipologia di nidi comunali, domiciliari, agrinido, aziendali e condominiali."

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2003)

1. Dopo la lettera g ter) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti") è aggiunta la seguente:

"g quater) nidi d'infanzia aziendali."

Art. 1 bis

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2003)

1. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 7 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

"7 quater. Il servizio di nido d'infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio. Si qualifica nido d'infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati con il regolamento di cui all'articolo 13, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura perde la qualifica di nido d'infanzia aziendale. La quota residua di posti dei nidi d'infanzia aziendali è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore. I nidi d'infanzia aziendali sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14."

Art. 2*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)*

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/2003 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i soli nidi domiciliari, agrinido, aziendali e condominiali, in presenza di almeno due bambini sotto l'anno di età, gli educatori devono essere due."

Art. 2*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 11 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"2 ter. Nei nidi domiciliari il rapporto bambino educatore è determinato nella seguente misura:

- a) fino a sette bambini, di cui uno di età inferiore a dodici mesi, un educatore;
- b) da uno a cinque bambini, di cui due di età inferiore a dodici mesi, un educatore;
- c) da sei a dieci bambini, di cui due di età inferiore a dodici mesi, due educatori."

Art. 2 bis*(Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 9/2003)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis (Pubblicazioni relative ai servizi d'infanzia autorizzati e accreditati)

1. La Regione pubblica e aggiorna annualmente sul proprio sito istituzionale l'elenco dei servizi d'infanzia autorizzati e accreditati, distinti per Comune, tipologia e capienza autorizzata."

Art. 2 ter*(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 9/2003)*

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 9/2003 è inserito il seguente:

"Art. 18 bis (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni alla commissione assembleare permanente competente e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche una relazione sull'attuazione della presente legge."

Art. 2 quater*(Disposizione transitoria)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare permanente competente, adegua il regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 (Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia,

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9) e gli atti attuativi relativi ai servizi per l'infanzia disciplinati da questa legge.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

Identico